

Regolamento dell'Ordine degli Architetti di Bologna

approvato in data 08/04/2015, integrato in data 11/02/2016 e in data 05/10/2016, modificato in data
07/02/2018, modificato in data 22/07/2020

Regolamento dell'Ordine degli Architetti di Bologna	1
CAPO 1 - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE	2
Art. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
Art. 2 - SEDUTE DEL CONSIGLIO	2
Art. 3 - PRESIDENZA	2
Art. 4 - LAVORI DEL CONSIGLIO	2
Art. 5 - DELIBERE DI CONSIGLIO	2
Art. 6 - UFFICIO DI PRESIDENZA	3
Art. 7 - ORDINE DEL GIORNO	3
Art. 8 - ASSENZE	3
Art. 9 - DELEGHE DEL CONSIGLIO	3
Art. 10 - IL PRESIDENTE	4
Art. 11 - IL SEGRETARIO	4
Art. 12 - IL TESORIERE	4
Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI	5
Art. 14 - TERNE	5
Art. 15 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO	8
CAPO 2 - LE COMMISSIONI E I GRUPPI DI LAVORO	8
Art. 16 - GENERALITA'	8
Art. 17 - OBIETTIVI E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI /GRUPPI	10
Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI e AI GRUPPI	13
Art. 19 - DECADENZA DELLE COMMISSIONI E DEI LORO COMMISSARI	13
Art. 20 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE	14
Art. 21 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI inserito in art.18	14
Art. 22 - PROGRAMMI OPERATIVI - ATTIVITÀ COLLABORAZIONI CON ESTERNI - CONSULENZE	15
Art. 23 - FINANZIAMENTI	15
Art. 24 - INCOMPATIBILITÀ	15

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016

segreteria@archibo.it

www.archibo.it

c.f. 80039010378

CAPO 1 - IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Art. 1 - INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Bologna è ordinata dal presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 42 del R.D. 23- 10-1925 n° 2537 e successive modificazioni e integrazioni. Il Regolamento integra operativamente le disposizioni di legge, che restano piene e complete.

Art. 2 - SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio effettua di norma una seduta ogni 15 (quindici) giorni. Quando tale cadenza non sia osservabile lo spazio di tempo intercorrente tra due successive sedute non può eccedere i 21 (ventuno) giorni, salvo nel caso di sospensione dell'attività per pausa estiva e natalizia dell'Ordine o per altre cause di forza maggiore.

Le sedute possono invece avere cadenze settimanali o più ravvicinate, a discrezione del Consiglio stesso.

Art. 3 - PRESIDENZA

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza, è presieduto dal più anziano fra i Vice Presidenti o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4 - LAVORI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari temi, stabilendo, quando sia ritenuto opportuno, specifici programmi operativi in ordine a situazioni emergenti.

I Consiglieri, singolarmente o per gruppi, possono essere incaricati dal Consiglio di seguire di volta in volta determinati compiti e mandati e pertanto l'apporto dei singoli Consiglieri si estende oltre le sedute prescritte.

Art. 5 - DELIBERE DI CONSIGLIO

Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sono pubbliche salvo eventuali aspetti tutelati dalla normativa sulla privacy.

Art. 6 - UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio dell'Ordine, oltre all'elezione delle cariche istituzionali previste dall'Art. 35 del R.D. 23-10-1925 n° 2537, nomina un Ufficio di Presidenza composto da 2 o più Vice Presidenti. La carica di Vice Presidente ha funzione di affiancamento e sostegno all'attività del Presidente e di rappresentanza del Consiglio dell'Ordine. La rappresentanza dell'Ordine può essere affidata anche ai Consiglieri o ad altri iscritti, su delega del Consiglio.

Art. 7 - ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio si riunisce per discutere e deliberare su un Ordine del Giorno proposto dalla Presidenza e integrato dal Segretario, che recepisce tutte le richieste dei singoli Consiglieri pervenute entro due giorni dalla seduta di Consiglio e verificato all'inizio di ogni seduta.

Nel corso della seduta ogni Consigliere può chiedere che nella successiva seduta di Consiglio siano inseriti all'Ordine del Giorno eventuali argomenti pertinenti alla gestione dell'Ordine. L'argomento può essere posto all'Ordine del Giorno della medesima seduta qualora il Consiglio sia d'accordo a maggioranza, espressa dai Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Ordine o del Presidente della seduta.

Art. 8 – ASSENZE

I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o via mail agli uffici della Segreteria; in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata. Dopo 3 assenze ingiustificate consecutive o dopo 5 assenze giustificate consecutive il Consiglio potrà decidere di far decadere il Consigliere.

Art. 9 - DELEGHE DEL CONSIGLIO

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio, può conferire deleghe a uno o più Consiglieri ad eccezione delle responsabilità e delle funzioni che gli spettano per legge. Le deleghe possono essere conferite contemporaneamente anche a più Consiglieri e sono da intendersi a tempo indeterminato, fatta salva la revocabilità della delega.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente coordina il lavoro del Consiglio e segue le attività dei Consiglieri che abbiano ricevuto deleghe o abbiano ricevuto dal Consiglio l'affidamento di incarichi e/o responsabilità su singoli argomenti e/o siano stati nominati Referenti delle Commissioni.

Il Presidente è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua diretta competenza.

Art. 11 - IL SEGRETARIO

Il Segretario organizza gli Uffici di Segreteria e vigila col Tesoriere sul loro buon andamento. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata redazione dei verbali, che devono in ogni momento essere ostensibili. Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che investono la Segreteria e l'area amministrativa dell'Ordine.

Il Segretario esamina la corrispondenza e ne gestisce lo smistamento tramite gli uffici di Segreteria, inviando al Presidente, a se stesso, al Tesoriere, al Consiglio, a singoli Consiglieri o agli Uffici, nonché – se del caso – alle Commissioni di lavoro, tutte le comunicazioni che ritenga attinenti all'attività del Consiglio e dell'Ordine.

Quando la corrispondenza contenga riferimenti a comportamenti illeciti, segnalazioni di violazioni, denunce o altro elemento inerente la materia deontologica, il Segretario provvede tramite la Segreteria a trasmettere comunicazione al Consiglio di Disciplina. L'Ordine rilascia a titolo gratuito, su richiesta degli iscritti, i certificati di iscrizione all'Ordine a firma del Segretario per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 12 - IL TESORIERE

Il Tesoriere amministra l'Ordine secondo il Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente, prepara i bilanci e vigila con il Segretario sul buon andamento degli Uffici di Segreteria. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa, che



deve in ogni momento essere ostensibile. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, dal Segretario e/o da Consiglieri senza il suo consenso. Le spese con importo superiore ad euro mille saranno soggette a delibera consiliare.

Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano atti finanziari coinvolgenti l'Ordine.

Art. 13 - INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri non possono finalizzare la propria autorità deliberativa a proprio vantaggio personale economico o professionale.

Ai Consiglieri cui sia stata affidata dal Consiglio l'organizzazione e la gestione di un concorso, è inibita la partecipazione al concorso medesimo.

Nel caso in cui venga richiesta all'Ordine una consulenza per l'organizzazione di un concorso, il Consiglio delega un proprio rappresentante che è tenuto alla massima riservatezza anche nei confronti del Consiglio. Egli assume individualmente gli oneri connessi all'incompatibilità del ruolo assunto.

I membri del Consiglio, di norma, non possono essere inseriti all'interno di liste di nominativi a qualsiasi titolo richiesti all'Ordine destinati all'estrazione per terne; il Consiglio può derogare a tale principio in singoli casi per ragioni di opportunità o quando il nominativo richiesto debba essere suo diretto rappresentante.

Art. 14 - TERNE

Il Consiglio dell'Ordine fornisce terne per CQAP, per collaudi, o comunque per altri incarichi, alle amministrazioni o ai privati che lo richiedono. L'Ordine richiederà di volta in volta la disponibilità agli iscritti ad essere inseriti nelle terne tramite invio di curriculum che dovrà essere redatto nel formato europeo.

Nel bando per le auto-candidature, l'iscritto presentando la propria domanda, deve dichiarare di essere nelle condizioni tecniche e legali per poter assumere l'incarico, in particolare in riferimento all'Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.. In caso di terne per CQAP l'iscritto, con la propria auto candidatura, garantisce di non fare parte di altre CQAP.

L'Ordine verificherà la compatibilità e congruità del curriculum con il ruolo richiesto.

A rotazione, due consiglieri eseguiranno il sorteggio tra i candidati. Saranno estratti il numero di nominativi pari al numero di quelli richiesti.

Le estrazioni saranno pubbliche, al richiedente saranno trasmessi i soli nominativi degli iscritti estratti.

L'esito del sorteggio sarà comunicato a tutti gli architetti che abbiano partecipato alla selezione e sarà pubblicato sul sito. Dopo la trasmissione degli estratti, all'Ente richiedente sarà chiesto riscontro del nominativo cui è stato affidato l'incarico.

Gli Architetti scelti dal richiedente entro 7 giorni dovranno comunicare all'Ordine di avere accettato l'incarico. Nella formazione delle terne si adatterà il principio della rotazione che verrà applicato a quei professionisti che siano già stati scelti dal richiedente. Gli iscritti incaricati dal richiedente dopo essere stati sorteggiati, non saranno ulteriormente ammessi alle estrazioni per 12 mesi.

Non saranno ammessi all'estrazione (e quindi esclusi all'accesso alle terne in fase preventiva), gli iscritti che non risultino in regola con l'obbligo formativo, con il pagamento dell'iscrizione annuale, che risultino sospesi dall'Albo e che facciano già parte di una CQAP.

Sono altresì esclusi dall'estrazione gli iscritti che hanno rapporti di parentela o di collaborazione continuativa con i membri del Consiglio e della segreteria, come da clausole di esclusione dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e art. 7 del D.P.R. 62 16/04/2013

Le selezioni avverranno sulla base di competenze comprovate da curriculum.

Nel caso in cui gli unici candidati in possesso delle requisiti richiesti siano già stati sorteggiati o selezionati si procederà all'estrazione o designazione tra questi, in deroga al principio di rotazione.



architettibologna

Art. 15 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

Il Consigliere o i Consiglieri o i singoli iscritti ai quali siano stati affidati dal Consiglio o dal Presidente determinati incarichi sono tenuti a relazionare tempestivamente in merito all'espletamento degli stessi e a corrispondervi nei termini assegnati.

CAPO 2

LE COMMISSIONI E I GRUPPI DI LAVORO

Art. 16 – GENERALITA'

Per affrontare con più efficacia la gestione e le attività correlate, nonché per promuovere la partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine, il Consiglio istituisce specifiche Commissioni e gruppi di lavoro deliberando i nominativi dei Consiglieri delegati che assumeranno il mandato di Referenti delle singole Commissioni.

Le Commissioni e i gruppi di lavoro sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, con riferimento all'Art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n° 2537 e s.m.e i. e di norma sono composte da un Coordinatore e un Referente per il Consiglio.

La funzione di Coordinatore è svolta da un Commissario, designato (per elezione o nomina palese) dalla Commissione stessa.

Il Consiglio dell'Ordine procede alla nomina di uno o più Consiglieri referenti per ogni singola Commissione o Gruppo di lavoro, con funzioni di collegamento con il Consiglio; il Consiglio può nominare referente anche un iscritto non consigliere.

Il coordinatore è responsabile della redazione di un verbale ad uso interno e della registrazione delle presenze dei partecipanti alle singole riunioni.

Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono istituiti per perseguire obiettivi d'interesse degli Architetti e delle comunità di riferimento. La partecipazione è esclusivamente volontaria. Gli iscritti che aderiscono alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro sono tenuti a operare in osservanza dei seguenti principi:

- **Adesione** al mandato e condivisione degli indirizzi generali del Consiglio;
- **Spirito** di collaborazione con il Consiglio, le altre Commissioni e i Gruppi di lavoro;
- **Impegno** personale e uso efficiente del tempo, degli spazi e delle risorse messe a disposizione dall'Ordine, per consentire lo svolgimento delle attività delle Commissioni;
- **Riservatezza** sui temi trattati nelle sedute.

Eventuali comportamenti contrari a tali principi non sono compatibili con lo spirito istituzionale e volontaristico delle Commissioni e possono generare provvedimenti di esclusione, a salvaguardia del corretto funzionamento delle Commissioni stesse.

Le Commissioni attualmente operanti all'interno dell'Ordine sono:

- Commissione Ambiente
- Commissione Concorsi;
- Commissione Compensi
- Commissione Cultura;
- Commissione Formazione;
- Commissione Inarcassa
- Commissione Normative;
- Gruppo Archivi
- Gruppo Catasto
- Gruppo CTU
- Gruppo Valutatori immobiliari

Il Consiglio anche su istanza degli iscritti, se lo ritiene opportuno, può istituire altre Commissioni e gruppi di lavoro operanti nel rispetto del presente Regolamento.



architettibologna

Art. 17 – OBIETTIVI E FUNZIONI DELLE COMMISSIONI /GRUPPI

Il Consiglio definisce il mandato e gli scopi delle singole Commissioni.

Le Commissioni redigono il programma di lavoro e individuano gli obiettivi sottoponendoli al Consiglio dell'Ordine tramite il referente.

Le Commissioni si riuniscono secondo un calendario che assicuri continuità nel lavoro, definito dal Coordinatore e dai Commissari aderenti.

Di norma, l'attività istituzionale delle Commissioni/Gruppi, si svolge all'interno della sede dell'Ordine, salvo casi straordinari motivati.

Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Coordinatore stesso e trasmesso in copia alla segreteria dell'Ordine -

Entro il mese di settembre di ogni anno le Commissioni si impegnano a redigere un bilancio economico preventivo per le attività da svolgere nell'anno successivo che andrà inserito all'interno del bilancio preventivo dell'Ordine.

Entro la fine di giugno di ogni anno si impegnano a redigere un pre- consuntivo delle spese sostenute e di quelle da sostenere entro la fine dell'anno allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse dell'Ordine.

Tutte le Commissioni e i gruppi propongono e promuovono una continua attività informativa e di servizio agli iscritti, tramite gli strumenti dell'Ordine (sito istituzionale, newsletter, comunicazioni via mail, ecc..), o mezzi d'informazione tradizionali. Tutte le Commissioni promuovono e partecipano all'organizzazione di eventi formativi nell'ambito delle rispettive tematiche anche in sinergia fra loro.

Tutte le Commissioni e i gruppi presentano entro novembre di ogni anno il piano delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo.

Art. 18 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI e AI GRUPPI

La partecipazione alle sedute e ai lavori delle Commissioni e ai gruppi è libera e aperta a tutti gli iscritti. Per aderire alle Commissioni cui l'iscritto è interessato, è necessario dare comunicazione alla Segreteria dell'Ordine tramite mail.

E' possibile rinunciare all'adesione in qualsiasi momento. Il numero massimo consentito dei Commissari è individuato autonomamente dalle singole Commissioni e ai gruppi, che si auto regolamentano in funzione delle proprie attività.

La partecipazione alle Commissioni e ai gruppi, qualora applicabile dalle Linee Guida nazionali vigenti, può dare diritto alla attribuzione di crediti formativi professionali.



Art. 19 – DECADENZA DELLE COMMISSIONI E DEI LORO COMMISSARI

Le Commissioni e i gruppi restano in carica per tutto il mandato del Consiglio dell'Ordine che le ha nominate e decadono al decadere del Consiglio stesso.

E' stabilito che dopo tre assenze consecutive, il componente non partecipi più ai lavori.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di escludere dalle Commissioni/gruppi i componenti il cui operato sia ritenuto incompatibile con i principi di funzionamento dei lavori. Il diretto interessato sarà informato dal Consiglio in merito alle motivazioni di esclusione.

Art. 20 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Le Commissioni si riuniscono su convocazione del Coordinatore ed eccezionalmente su convocazione del Consiglio dell'Ordine. La convocazione avviene con comunicazione telematica (mail) eventualmente contenente l'Ordine del Giorno, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso.

In caso di assenza del Coordinatore le sue funzioni saranno assunte o dal Referente o da un componente delegato dal coordinatore.

Art. 21 – ATTIVITÀ COLLABORAZIONI CON ESTERNI - CONSULENZE

Le Commissioni nell'ambito della propria operatività possono stabilire relazioni esterne atte a raggiungere gli scopi e gli obiettivi prefissati.

Le Commissioni, per autodeterminazione o su indicazione del Consiglio dell'Ordine, possono suddividersi e/o organizzarsi per gruppi di lavoro e avvalersi della collaborazione di esperti o consulenti per lo svolgimento e approfondimento di temi specifici. Nel caso i consulenti siano professionisti esterni all'Ordine la loro designazione deve essere concordata e coordinata dal Consiglio dell'Ordine. Se le consulenze comportano spese di qualunque tipo, queste devono essere preventivamente approvate dal Consiglio ai sensi del seguente articolo 24 e secondo le normative vigenti.

Art. 22 – FINANZIAMENTI

Le Commissioni, per l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, possono richiedere l'utilizzo di fondi del Bilancio dell'Ordine, i quali dovranno essere approvati e stanziati dal Consiglio su presentazione di preventivo di spesa come da articoli precedenti.

La gestione e responsabilità di tutte le attività economiche relative alle Commissioni spettano al Consiglio dell'Ordine che conferirà mandato al Tesoriere, cui dovranno fare capo obbligatoriamente tutti gli adempimenti di natura economica.


Art. 23 – INCOMPATIBILITÀ

I Commissari che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di incompatibilità con la partecipazione ai lavori o all'attuazione dei programmi delle Commissioni/Gruppi, devono astenersi dall'aderirvi. Nel caso l'incompatibilità insorga dopo la loro adesione, devono comunicare immediatamente le loro dimissioni e astenersi dal partecipare alle sedute.

I Commissari della Commissione Concorsi non possono partecipare ai Concorsi per i quali abbiano svolto o svolgano consulenza per la stesura del bando, o che siano stati coinvolti a qualsiasi titolo all'interno dell'organizzazione del concorso stesso.

Il Consiglio rilevando motivi di incompatibilità alla partecipazione dei Commissari alle commissioni prenderà, nel caso, le risoluzioni ritenute più opportune.

Il Segretario dell'Ordine



Il Presidente dell'Ordine

